

# **COMUNE DI BRENZONE**

## **Provincia di Verona**



# ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI***

- approvato con D.C.C. n. 94 del 17.12.1994*
- modificato con D.C.C. n. 78 del 27.12.1999*
- modificato con D.C.C. n. 10 del 28.02.2002*
- modificato con D.C.C. n. 2 del 27.02.2007*
- modificato con D.C.C. n. 7 del 24.03.2009*
- modificato con D.C.C. n. 12 del 14.03.2011*

### **Art. 1 - Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto legislativo 15.11.93 nr. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1994 è istituita nel Comune di BRENZONE tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo viene determinato ai sensi dell'Art.61 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre i 1000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche nella assenza di determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, seconda apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente attività sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione

### **Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone di territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la strada di accesso nell'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nel caso sorgessero dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione de rifiuti speciali, tossici o nocivi, (ad esempio un uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie non tassabile, per le seguenti categorie produttive, si applicano, alle intere superfici dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- a) attività produttive per le quali il ciclo di lavorazione preveda la destinazione di parte della superficie a verniciatura(autocarrozzerie, falegnamerie, ecc...) 10%
- b) tipografie 10% - laboratori di analisi mediche e radiologiche 5%
- c) ambulatori dentistici, odontotecnici 5%
- d) lavanderie 10%
- e) distributori di carburante 20%
- f) officine meccaniche 5%
- g) attività di molitura e frantoi 30%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

#### **Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali od aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione, o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile non sono tassabili. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministrazione del condominio e il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 4 anni, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. Da tale data in mancanza di denuncia da parte di utenti subentranti la tassa è dovuta dal proprietario dell'immobile.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Per i locali adibiti ad abitazione e loro pertinenze, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune, non danno diritto a recuperi o rimborsi di tassa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

#### **Art. 6 - Parametri**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie media imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe sono soggette a deliberazione ed approvazione annuale da effettuarsi entro il termine di approvazione del relativo bilancio di previsione in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili.

#### **Art. 7 - Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di :

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine...) che accessori (ingressi interni dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc...) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc...) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non elencati ed individuati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabiliti o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, sale da gioco o da ballo od ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc...) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politico, sportiva, e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al nr. 2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. nr. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc...;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc...)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:

- a) aree adibite a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- b) le aree scoperte operative;
- c) le superfici di balconi e terrazzi, cubate o coperte con strutture fisse, nonché quelle utilizzate da attività ricettive e pubblici esercizi come plateatico con tavoli e sedie;
- d) le aree adibite a campeggi, disciplinate dalle note esplicative dell'articolo 12 comma 4)

Nel caso di abitazioni/locali su più livelli, la superficie imponibile del vano scale è determinata dalla superficie a terra del vano stesso moltiplicata per il numero dei piani (considerando il piano terra ed escludendo l'ultimo piano). In presenza di una singola rampa di scale, la superficie è determinata dal prodotto della larghezza dello scalino per la proiezione orizzontale della rampa stessa

#### **Art. 8 - Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, in generale i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Più in particolare risultano non tassabili:

- locali destinati a centrale termica;
- vani tecnologici destinati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- locali, o parte di essi, occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- locali interclusi o impraticabili;
- superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- locali non allacciati a rete e privi di mobilio o suppellettili;
- edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- locali adibite a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore ad 1,50 metri;
- fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- i locali e le aree scoperte indicate dall'art. 62, comma quinto, del Decreto legislativo nr. 507/1993;

I locali e le aree intassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 14 del presente Regolamento.

#### **Art. 9 - Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. La superficie complessiva è arrotondata, per difetto o per eccesso, al metro quadrato se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

L'entità delle superfici è applicata sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

## **Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante **avente età superiore a 65 anni**;
- b) del 0% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, compresi campeggi di transito e campeggi montani, od ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 50% ;distributori di carburanti e aree scoperte adibite al deposito di attrezzature, macchinari e materiali, edili o in genere.
- e) del 0% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia dimora, per più di mesi sei all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- f) del 0% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti. Il contribuente che usufruisce delle tariffe ridotte è tenuto obbligatoriamente a fornire al Comune tutte le notizie, chiarimenti o certificazioni necessarie per l'istruzione della pratica nei termini stabiliti. In caso di inadempimento o di omissione totale o parziale decade automaticamente dal diritto di usufruire delle predette riduzioni.

## **Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con una riduzione di tariffa del 5%
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con una riduzione di tariffa del 5%;
- c) per le autorimesse a servizio delle attività ricettive, tassate nella categoria specifica dell'attività alberghiera, utilizzate esclusivamente per il ricovero delle autovetture degli ospiti la tassa è calcolata con abbattimento del 50% della superficie.

Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste dai punti a) e b) le domande debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art 67 del d. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree**

L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.

Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

In ordine all'applicazione delle diverse tariffe si adotta la seguente classificazione per destinazione d'uso:

<i>Cod. Tar.</i>	<i>Classificazione locali ed aree</i>	<i>Note esplicative</i>
1	Locali ad uso abitativo	Locali destinati ad abitazioni private e relative pertinenze coperte o cubate-
2	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
3	Campeggi, Distributori di carburanti	La tariffa per campeggio si applica alle superfici delle piazzole, dei bagni utilizzati per il campeggio e dell'ufficio utilizzato per il campeggio. Alle altre strutture insistenti sul campeggio, con i loro servizi (bar, negozio, ecc.), sarà applicata la tariffa delle rispettive categorie di appartenenza-
4	Stabilimenti balneari, circoli nautici	Superficie calpestabile di uffici, bagni, magazzini, locali ed aree adibite a somministrazione (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
5	Esposizioni, autosaloni	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
6	Alberghi con ristorante alloggiati e agriturismi	Locali destinati ad alberghi, locande i quali forniscano servizio di alloggio con somministrazione di pasti ai clienti alloggiati. Se nei locali vi sia autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti, la superficie di somministrazione risultante agli atti dell'ufficio commercio sarà tassata nella corrispondente categoria di ristorante e bar (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
7	Alberghi senza ristorante	Locali per i quali non vi sia autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti, destinati ad alberghi, locande, RTA, residence, affittacamere, strutture non classificate oltre 4 unità, BB, i quali forniscano esclusivamente il servizio di alloggio o di alloggio e prima colazione (garni) - (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
8	Case di cura e riposo	Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza, ospedali, istituti di cura pubblici e privati (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
9	Uffici, Agenzie, Studi professionali	Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, assicurazioni, gabinetti medici, studi artistici (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
10	Banche ed istituti di credito	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
11	Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta e beni durevoli	Locali adibiti a negozio ed eventuale relativo magazzino (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
12	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	Locali adibiti a negozio ed eventuale relativo magazzino (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
13	Carrozzerie, Officine, Elettrauto	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
14	Attività industriali o artigianali con capannoni	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
15	Artigiani aree scoperte	Area scoperta-
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie	Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, paninoteche, pizza al taglio, esercizi anche all'aperto, mense aziendali e relative aree scoperte con tavoli e sedie (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
17	Bar, Caffè, Pasticceria	Locali ed aree destinati a bar, caffè, gelaterie, osterie e relative aree scoperte con tavoli e sedie (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
18	Supermercati, Pane e Pasta, Macelleria, Generi alimentari	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle (superficie calpestabile coperta e scoperta)-
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
21	Discoteche, night, pub	Superficie calpestabile coperta e scoperta-
22	Area mercatale	Per mq 365 gg x n. presenze + 50 % ai sensi successivo art. 13

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente. Quando, nel caso di più usi, risulti impossibile individuare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi, e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

### **Art. 13 - Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Brenzone la tassa di smaltimento da applicare in base in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a mesi sei e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. nr. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- a) esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) esenzione per le occupazioni dovute a manifestazioni pubbliche che abbiano il patrocinio del Comune di Brenzone o che siano state organizzate dal Comune stesso o da organismi senza scopo di lucro in collaborazione con il Comune.

### **Art. 14 - Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta esclusivamente su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente. La denuncia deve contenere l'identificativo catastale e l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno esser specificati:

- a) per le persone fisiche cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. La spedizione viene considerata a tutti gli effetti a rischio del richiedente, fatta salva la spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le denunce incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

### **Art. 15 - Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### **Art. 16 - Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo ed eventuali addizionali, spese, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.

**Gli importi sono arrotondati ai 0.50 € , per difetto se la frazione non è superiore a 0.25 €, per eccesso se è superiore.**

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate

consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo e riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al saggio legale.

#### **Art. 17 - Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto dovuto, e in caso di istanza del contribuente, il Servizio Tributi applica la disciplina di cui all'art.1 comma 164 della legge 296 del 27 dicembre 2006.

Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. nr. 507/1993, da presentare, a termine di legge.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi al saggio legale.

#### **Art. 18 - Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 c.1 lettera d) del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473.

#### **Art. 19 - Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e/o di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

#### **Art.20 - Disposizioni in materia di Statuto del Contribuente**

Le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", si applicano ed integrano, per quanto compatibili, quelle disposte con il presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei contribuenti ovvero di chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante tutti gli atti tributari emanati consentendo l'estrazione di copie secondo le disposizioni del Regolamento comunale relativo al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi e previo pagamento dei costi di riproduzione degli atti richiesti e dei diritti di ricerca.

Gli atti dell'amministrazione comunale e dell'Ufficio Tributi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione o dell'Ufficio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un atto, questo deve essere allegato ovvero deve esserne riportato il contenuto rilevante al fine della corretta applicazione del tributo.

I provvedimenti di carattere tributario devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e/o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

#### **Art.21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o dell'Amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni medesime, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori delle amministrazioni stesse.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### **Art.22 - Interpello del contribuente**

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie emanate da organi ovvero uffici comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.



La risposta dell'amministrazione comunale o dell'ufficio competente, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione ovvero l'ufficio competente concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione o ufficio comunale entro il termine di cui al comma 1.

#### **Art. 23 - Obblighi degli uffici comunali**

Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi degli articoli 126 e 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entra in vigore il 1° gennaio 2011.-

#### **Art. 25 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.-